



COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 05 GIUGNO 2009

Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito

<http://www.lnd.it> nella sezione Delegazione Provinciale di Como

oppure sul sito <http://www.figc.co.it>

Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009

1. - COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 - TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2009/2010

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati a pagina seguente:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2010.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2009 a mercoledì 31 marzo 2010 (ore 19.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 31 luglio 2009 (ore 19.00) - autonoma sottoscrizione-
- da sabato 1° agosto a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –
- da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 18 settembre 2009 (ore 19.00)
- b) da martedì 1° dicembre a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00)
- b) da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1[^] e 2[^] Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00)
- b) da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da mercoledì 1° luglio a giovedì 31 dicembre 2009 (ore 19.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro l'11 gennaio 2010.

6. Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o proveniente da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da mercoledì 1 luglio a giovedì 16 luglio 2009 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da martedì 1° dicembre a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2009.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 31 agosto 2009 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione
- da giovedì 7 gennaio a lunedì 1° febbraio 2010 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2010.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2009.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2 - COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE

Si pubblica, qui di seguito, stralcio del c.u. n. 7/E della Commissione premi di preparazione:

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/E (Decisioni della Commissione Premi di Preparazione)

La Commissione Premi di Preparazione composta dai sigg: Vittorio Barbotto, Presidente, Enrico Duranti, Vittorio Bartolomei, Ciro Capone, Marco Michelli, Vittorio Musacchi, Achille Reali, Maurizio Thermes, componenti, nella riunione tenutasi a Roma il 29 aprile 2009 ha adottato le seguenti decisioni:

...Omissis...

654	G.S. FALOPPIESE AVVERSO LEGGIUNO A.C.D. CALC. BRUMANA FEDERICO	ACCOLTO
717	G.S. FALOPPIESE AVVERSO LEGGIUNO A.C.D. CALC. VOLONTE' MAURO	ACCOLTO
718	SOLBIATESE ARNO CALCIO SRL AVVERSO CALCIO COMO SRL CALC. VOLONTE' MAURO	RESPINTO

2. - COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(Nessuna Comunicazione)

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 - SEGRETERIA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Si comunica il calendario delle riunioni con le società riguardante la programmazione dell'attività Stagione Sportiva 2009/2010

ECCELLENZA	SABATO 6 GIUGNO P.V. ORE 10.00
PROMOZIONE	SABATO 6 GIUGNO P.V. ORE 15.00
FEMMINILE	LUNEDI' 8 GIUGNO P.V. ORE 20.00
CALCIO A CINQUE	MARTEDI 9 GIUGNO P.V. ORE 20.30
1^ CATEGORIA	SABATO 13 GIUGNO P.V. ORE 10.00

All'ordine del giorno compilazione calendari, gironi, sosta invernale, utilizzo giovani, ecc., **Vista l'importanza degli argomenti in trattazione, le società sono invitate a partecipare alla riunione.**

CAMPIONATI REGIONALI 2009/2010 PROGRAMMAZIONE DATE DI INIZIO

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 25/05/2009 ha deliberato le date di inizio dei campionati di eccellenza, promozione, 1^ e 2^ categoria, femminile serie C, juniores regionali e le date di svolgimento delle gare del 1^ turno della Coppa Italia eccellenza e promozione e Coppa Lombardia 1^ e 2^ categoria della prossima stagione sportiva 2009/2010:

Date inizio campionati

ECCELLENZA	Domenica 30 agosto 2009
PROMOZIONE	Domenica 13 settembre 2009
1^ e 2^ CATEGORIA	Domenica 13 settembre 2009

FEMMINILE SERIE C
JUNIORES REGIONALE
ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI

Domenica 13 settembre 2009
Sabato 12 settembre 2009
Domenica 13 settembre 2009

Coppa Italia dilettanti 2009/2010 – fase regionale eccellenza

Primo turno:

1^ giornata mercoledì 26 agosto 2009
2^ giornata mercoledì 2 settembre 2009
3^ giornata mercoledì 9 settembre 2009

Orario di inizio delle gare infrasettimanali

Le gare infrasettimanali avranno inizio :

- all'orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato **nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato**

Coppa Italia dilettanti promozione e coppa Lombardia 1^ e 2^ categoria

Primo turno:

1^ giornata giovedì 3 settembre 2009
2^ giornata domenica 6 settembre 2009
3^ giornata giovedì 10 settembre 2009

Orario di inizio delle gare infrasettimanali

Le gare infrasettimanali avranno inizio :

- all'orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato **nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato**

3.2 - SOCIETÀ PROMOSSE ALLA CATEGORIA SUPERIORE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

In base alle classifiche stilate a conclusione dei vari campionati ed effettuate le gare di spareggio ove ciò si è reso necessario sono risultate promosse alla categoria superiore le società vincenti i vari gironi:

STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

...Omissis...

PRIMA CATEGORIA

C G.S. ARCELLASCO

Le società vincenti i gironi sono promosse al campionato di promozione 2009/2010

SECONDA CATEGORIA

GIRONE PRIME CLASSIFICATE

ORGANIZZAZIONE

H ITALIA

DEL. PROV DI COMO

I ROBBIANO LONGOBARDA1994

DEL .PROV DI COMO

Le società vincenti i gironi sono promosse al campionato di prima categoria 2009/2010

TERZA CATEGORIA

GIRONE PRIME CLASSIFICATE

ORGANIZZAZIONE

A VIRTUS MARIANO

DEL. PROV DI COMO

B LORA LIPOMO 2008

DEL .PROV DI COMO

Le società vincenti i gironi sono promosse al campionato di seconda categoria 2009/2010

JUNIORES REG. FASCIA B

GIRONI

B U.S.D. MARIANO CALCIO

Le società vincenti i gironi sono promosse al campionato juniores regionale fascia A 2009/2010

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

ORGANIZZAZIONE

ALBAVILLA

DEL. PROV DI COMO

ARDOR LAZZATE

DEL. PROV DI COMO

LARIOINTELOVI

DEL. PROV DI COMO



4-COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE ESCOLASTICO DEL C. R. L.

4.1 - SOCIETÀ RETROCESSE ALLE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

In base alle classifiche stilate a conclusione dei campionati sono risultate retrocesse alla categorie provinciali le Società sottoindicate:

STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI FASCIA "A"

...Omissis...

B **U.S. BREGNANESE**
S.C. ROVELLASCA 1910 VICTOR B.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA "A"

GIRONE

B **A.S.O. ALZATE ALTA BRIANZA**
G.S. OLGIATESE ASTRO
MOZZATE CALCIO 1923

C **G.S. ARCELLASCO**

4.2 - APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

Cod	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Tip.	Cat.	Data di svolgimento del Torneo
506	Dormendo sotto le Stelle	C.D.G. Veniano	N	G	26/06/09 – 28/06/09
507	Memorial – Azzi_Bettina-Visini	U.S. Albatese	P	G	01/06/09 – 13/06/09

4.3 - FESTA REGIONALE "Sei bravo a... Scuola di Calcio " Cat. PULCINI

Si è svolta Domenica 24 u.s. presso gli impianti del Centro Sportivo "Maristella" in Cremona, la Manifestazione Regionale "Sei bravo a...Scuola di Calcio 2008" riservata alle squadre della Categoria Pulcini '98 e organizzata dal CRL LND e dal SGS Lombardia con la collaborazione della Società ASD Sported Maris.

L'evento, che ha visto la Partecipazione di 16 Scuole di Calcio in rappresentanza delle Delegazioni Provinciali FIGC della Lombardia, ha consentito a 250 giovani Calciatori di cimentarsi in giochi-gara proposti dalla Struttura Tecnica del SGS in attività al mattino e al pomeriggio.

All'interno della Manifestazione, durante la pausa, è stata organizzata per i Genitori la visita culturale alla Città di Cremona organizzata dalla Società Sported Maris in collaborazione con il Comune di Cremona e l'APT.

Premio "FAIR PLAY": nel corso della manifestazione è stato assegnato il premio "FAIR PLAY" al giovane calciatore BENNICI FABRIZIO della società POL. LOMBARDIA UNO per "atto di sportività particolarmente meritevole: durante una fase di gioco di una partita 7 c7 svolta senza presenza di arbitri e autogestita dai giovani calciatori (autoarbitraggio), lo stesso si annullava una rete realizzata a seguito di un fallo precedentemente commesso."

Un particolare e doveroso ringraziamento alla Società SPORTEDE MARIS nelle persone di tutti i Dirigenti e Collaboratori che ancora una volta hanno consentito l'ottima riuscita della Manifestazione.

4.4 - FESTA NAZIONALE "1° GRASSROOTS FESTIVAL" - COVERCIANO 13-14 GIUGNO 2009

Al termine della Manifestazione Regionale "Sei bravo a...Scuola di Calcio 2009" si è proceduto, per sorteggio, all'individuazione della Società che rappresenterà la Lombardia alla Festa Nazionale, che da quest'anno prenderà il nome di "1° Grassroots Festival", in programma nei giorni 13-14 giugno p.v. presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in Firenze e che è risultata essere l' AC PALAZZOLO di Palazzolo s/Oglio della Delegazione di BRESCIA.

Per la stessa Manifestazione Nazionale il CRL Lombardia sarà rappresentata, nel "Torneo Giovani Calciatrici", dalla Società FC COMO 2000 di Como.

5.-COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1 - FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

In prossimità dell'inizio della stagione sportiva 2009/2010, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

Si comunica che è possibile scaricare i documenti relativi alle pratiche sottonotate tramite il sito del comitato scrivente (www.lnd.it Comitato Regionale Lombardia -) nella sezione "servizi-modulistica" oppure nella sezione modulistica del sito www.figc.co.it (sito internet della FIGC di Como).

Le pratiche dovranno essere presentate all'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Lombardia entro venerdì 26 giugno 2009.

All'uopo, si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, quanto recitano i sottotitoli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 17 N.O.I.F.

Denominazione Sociale

1)La Denominazione Sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2)Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica , dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno ; per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3) Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18 N.O.I.F.

Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;**
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;**
- c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.**

Art. 19 N.O.I.F.

Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva **nell'impianto sportivo** dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. **L'impianto sportivo** di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. **Su richiesta delle società**, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività **in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.**

3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell'istanza:

-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;

-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.

4. Salvo deroga, per quanto di competenza, **della Federazione**, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza

stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 17 e dal comma 3 dell'art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvallesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.

Art. 20 N.O.I.F.

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C.. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
- c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 52

Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISIC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolvga gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizioni

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)

- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denominazione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (**N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)

- Atto costitutivo e NUOVO Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la NUOVA denominazione;

IMPORTANTE: la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)

- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denominazione e sede sociale; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (**N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)

- Atto costitutivo e NUOVO Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la NUOVA denominazione e la NUOVA sede;

IMPORTANTE: la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno **due** stagioni sportive

2. La Società, nelle **due** stagioni precedenti, non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)

- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI FUSIONE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- verbali **DISGIUNTI** dell'Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (**N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)

- verbale **CONGIUNTO** dell'Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (**N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)

- NUOVO Atto costitutivo e **NUOVO** Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto dai soci;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2009/2010) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi.

IMPORTANTE: la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

NOTA BENE: Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2009

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE

E' possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio 5. Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.L. con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (**N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate**)

- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2009/2010

- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo) **da inviare ENTRO IL 26.06.2009 perentorio**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 7 DELLE N.O.I.F. SOPRA INDICATO

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 NOIF)

“Per ottenere l'affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla LND** devono scaricare dal sito www.lnd.it la relativa modulistica e presentarla debitamente compilata in ogni parte in triplice copia al Comitato Regionale Lombardia (Via R.Pitteri 95/2-20134 Milano):

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati.

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale

- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90 della Legge 289/2002:

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica
Etc.

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda
- l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;

Prima di redigere gli atti, le costituendi società sono invitate a contattare il Comitato Regionale (Via fax all'Uff. Tesseramenti 02/21722231) per ottenere un parere preventivo all'utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI :

La parola "Nuova", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con "Nuova XXXX");

La parola "Rinascita", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con "Rinascita XXXX");

b) Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale:

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito)

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al "sito" qui sotto riportato:

(www.ind.it Comitato Reg.Lombardia -) nella sezione "servizi-modulistica"

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

d) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. LOMBARDIA, dell' importo di:

E. 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti ;

E. 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica (salvo conferma da parte della Federazione)

5.2 - SCADENZE RICHIESTE SVINCOLI INDIVIDUALI CALCIATORI DILETTANTI

ART. 108 delle N.O.I.F. – SVINCOLO PER ACCORDO TRA SOCIETA' E CALCIATORE – SI PUO' RICHIEDERE FINO AL 30/06/2009 (fa fede il timbro postale)

ART. 109 delle N.O.I.F. – SVINCOLO PER INATTIVITA' – IL CALCIATORI LO PUO' RICHIEDERE FINO AL 15/06/2009 (fa fede il timbro postale)

ART. 32 BIS delle N.O.I.F. – SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO PER RAGGIUNTI LIMI DI ETA' – IL CALCIATORE LO PUO' RICHIEDERE DAL 15/06/2009 AL 15/07/2009 (fa fede il timbro postale)

COMUNICAZIONI ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

(Nessuna Comunicazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

(Nessuna Comunicazione)

RISULTATI ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

(Nessuna Comunicazione)

RISULTATI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

5.3 – GARE DI FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE – CAT. ALLIEVI

TERZA GIORNATA

31/05/09 3/A GIOVANILE CANZESE

LENTATESE

1 - 2

Alla luce di questo risultato e a quelli delle precedenti due giornate, questo Comitato esprime il proprio plauso alle contendenti Società Sportive US GIOVANILE CANZESE e ADP SERENZA CARROCCIO nonché alla Società Sportiva **AC LENTATESE** che si è aggiudicata il Titolo Provinciale della Categoria “Allievi”.

5.4 – GARE DI FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE – CAT. GIOVANISSIMI

TERZA GIORNATA

2/06/09 3/A CARUGO

SAGNINO A.S.D.

1 - 3

Alla luce di questo risultato e a quelli delle precedenti due giornate, questo Comitato esprime il proprio plauso alle contendenti Società Sportive AC CARUGO, GS MONTESOLARO e GSO CASTELLO VIGHIZZOLO nonché alla Società Sportiva **SAGNINO ASD** che si è aggiudicata il Titolo Provinciale della Categoria “Giovanissimi”.

5.5 - GARE DISPUTATE TORNEO ESORDIENTI ARRETRATE E RECUPERI

ESORDIENTI A 7 PURI

GIRONE A 2/R POLISPORTIVA SANT AGATA

PONTELAMBRESE

DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

(RIUNIONE DEL GIORNO 07/05/2009)

PRESENTI: Vito MALCANGI(Presidente); Sergio CARNEVALE, Vincenzo BARONE, componenti; SERAFINO Orazio (Segretario)

5.6 - DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

Deferimento del Procuratore Federale a carico di:

1) ABATE Massimiliano, all'epoca dei fatti tesserato per la società AC MASLIANICO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del CGS e dell'art.10, comma 1°, del CGS, per aver integrato con la propria condotta la fattispecie vietata secondo la quale a dirigenti e tesserati è fatto divieto di svolgere attività attinente trasferimenti di calciatori, se non nell'interesse della propria società, svolgendo un'attività di pianificazione e organizzazione di reclutamento calciatori e successiva migrazione di questi verso altra società sportiva;

2) D'ANGELO Niki, all'epoca dei fatti tesserato per la società AC MASLIANICO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e dell'art.10, comma 1°, del CGS, per aver integrato con la propria condotta la fattispecie vietata secondo la quale a dirigenti e tesserati è fatto divieto di svolgere attività attinente trasferimenti di calciatori, se non nell'interesse della propria società, svolgendo un'attività di pianificazione e organizzazione di reclutamento calciatori e successiva migrazione di questi verso altra società sportiva; e per aver invitato il sig. HANGARTNER, tesserato per la società ALBATESE, a controllare, in qualità di secondo, le attività del sig. ABATE;

3) HANGARTNER Alfredo, tesserato per la società AC MASLIANICO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del CGS per aver raccolto l'invito dei dirigenti della società AC MASLIANICO a lavorare per quest'ultima, pur essendo tesserato con la società ALBATESE;

nonché i seguenti calciatori all'epoca dei fatti tesserati per la società AC MASLIANICO,

- 4) MANAI Abdelmalek;
- 5) MARCHI Edoardo;
- 6) SOMADOSSI Riccardo;
- 7) TAFURI Luca;
- 8) SORCE Daniele Maria;

- 9) GOLINO Kevin;
- 10) LATERZA Dean Michele;
- 11) ZAMPATTI Alessandro;
- 12) BERNARDO Alessio;
- 13) NOSEDA Glauco;
- 14) BALZAROTTI Andrea;
- 15) SORCE Lorenzo,

per la violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del CGS per aver tenuto una condotta disciplinarmente rilevante, per essersi prestati all'attività di indebito reclutamento partecipando alla riunione tenutasi presso la sede della società SAGNINO, nel mese di febbraio-marzo 2008; e per aver successivamente acconsentito e agevolato tale attività, tesserandosi per la squadra del Sagnino ad eccezione di Glauco Nosedà, di Andrea Balzarotti e di Lorenzo Sorce; tutti infine per aver interrotto indebitamente la partecipazione agli allenamenti e per aver omesso di prendere parte alla gara del 19.04.2009 per la società AC Maslianico per la quale erano tesserati;

16) SINIGAGLIA Flavio, segretario della società SAGNINO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del CGS per aver prestato la propria opera in favore nell'attività ascritta al sig. Abate per il quale prenotava il terreno di gioco;

17) BIANCHI Mauro, vice presidente della società SAGNINO, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del CGS per aver avviato attività di reclutamento insieme ad altri dirigenti della SAGNINO per aver avviato attività di reclutamento, insieme ad altri dirigenti della SAGNINO e con il sig. Albino Rossi, dirigente responsabile dell'Attività di Base del Comitato Provinciale di Como, coinvolto nella riunione programmatica sopra indicata insieme ai genitori dei ragazzi interessati dall'attività di reclutamento;

18) ROSSI Albino, Responsabile dell'attività di base presso il Comitato Provinciale di Como, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1 del CGS, nonché per la violazione dell'art.11, comma 1, punto E, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, circa una eventuale autorizzazione per le attività calcistiche di competenza del Comitato Regionale Lombardia, circa la categoria giovanissimi;

19) AC MASLIANICO ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, comma II, CGS in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati;

20) AC SAGNINO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, comma II, CGS in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati.

Con provvedimento del 12 marzo 2008 il Procuratore federale, deferiva avanti Questa Commissione i signori ABATE Massimiliano, D'ANGELO Niki, HANGARTNER Alfredo, MANAI Abdelmalek, MARCHI Edoardo, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, LATERZA Dean Michele, ZAMPATTI Alessandro, BERNARDO Alessio, NOSEDA Glauco, BALZAROTTI Andrea, SORCE Lorenzo, SINIGAGLIA Flavio e ROSSI Albino, nonché le società AC MASLIANICO ASD e AC SAGNINO, per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.

La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contraddittorio con i deferiti D'ANGELO Niki, HANGARTNER Alfredo, ROSSI Albino, esaminata la memoria depositata dai signori ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio, assistiti dall'avv. Luca Tettamanti, esaminate le argomentazioni difensive dei signori ABATE Massimiliano e D'ANGELO Niki, assistiti dall'avv. Stefano Dalle Donne, preso atto dell'eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione e falsa applicazione dell'art.32, comma XI del CGS, avanzata dai signori ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva di comminare le seguenti sanzioni:

- ✚ ABATE Massimiliano 2 anni di inibizione;
- ✚ D'ANGELO Niki 6 mesi di inibizione;
- ✚ HANGARTNER Alfredo 1 anno di inibizione;
- ✚ MANAI Abdelmalek 6 mesi di squalifica;
- ✚ MARCHI Edoardo 6 mesi di squalifica;
- ✚ SOMADOSSI Riccardo 6 mesi di squalifica;
- ✚ TAFURI Luca 6 mesi di squalifica;
- ✚ SORCE Daniele Maria 6 mesi di squalifica;
- ✚ GOLINO Kevin 6 mesi di squalifica;
- ✚ LATERZA Dean Michele 6 mesi di squalifica;
- ✚ ZAMPATTI Alessandro 6 mesi di squalifica;
- ✚ BERNARDO Alessio 6 mesi di squalifica;
- ✚ NOSEDA Glauco 6 mesi di squalifica;
- ✚ BALZAROTTI Andrea 6 mesi di squalifica;
- ✚ SORCE Lorenzo 6 mesi di squalifica;
- ✚ SINIGAGLIA Flavio 1 anni di inibizione;
- ✚ BIANCHI Mauro 1 anno di inibizione;
- ✚ ROSSI Albino radiazione;
- ✚ AC MASLIANICO ASD ammenda di Euro 1.000,00;
- ✚ AC SAGNINO ammenda di Euro 2.000,00.

OSSERVA

l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dei deferiti ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio non può trovare accoglimento.

L'art.32, XI comma, del CGS non può infatti essere interpretato restrittivamente, come preteso dai deferiti in quanto si inquadra nel sistema organizzativo degli Organi di Giustizia Sportiva e del loro funzionamento.

Come sottolineato dalla Procura Federale “per parlarsi di “fatti denunciati” occorre che esista una “denuncia”; perché esista una “denuncia” – e non una mera segnalazione – intesa come rappresentazione di fatti storici di diversa potenziale rilevanza giuridica – occorre che l'organo a ciò deputato prenda, quantomeno, visione dei fatti esposti e decida, preliminarmente, che quei fatti costituiscano, in effetti, una

vera e propria denuncia, intesa come rappresentazione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, in quanto astrattamente violativi di norme federali, con conseguente valutazione di positività in ordine alla apertura di una formale attività di indagine”.

Pertanto, con l’espressione “fatti denunciati” contenuta, l’art.32 del CGS si riferisce al momento in cui l’indagine viene formalmente aperta, classificata e numerata dalla Procura Federale.

Tale interpretazione risulta inoltre conforme a quanto previsto dalla normativa che disciplina il procedimento penale cui si è ispirato il redattore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per regolamentare i procedimenti disciplinari promossi dalla Procura Federale a carico dei tesserati e della società.

Sul punto, si rileva come il disposto dell’art.405, 2° comma, cpp introduce il principio in base al quale il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari decorre dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, e non dalla data di deposito della denuncia.

Da ciò deriva che in mancanza di iscrizione nel registro delle notizie di reato non decorre alcun termine per lo svolgimento delle indagini.

Analogamente, si deve ritenere che in mancanza dell’apertura del procedimento da parte della procura federale non si può ritenere che decorra alcun termine per lo svolgimento nemmeno delle indagini; e ciò per il semplice motivo che può parlarsi di fatto “denunciato”, solamente quando sia aperto il procedimento ovvero sia stato valutato preliminarmente che in realtà sussiste un fatto disciplinarmente rilevante.

A riprova di tale assunto, come ha sottolineato la Procura Federale, si rileva che, prima dell’apertura del procedimento, la Procura Federale, dopo una prima valutazione, può ritenere che le circostanze indicate nella segnalazione non siano disciplinarmente rilevanti e quindi, non dar luogo all’apertura di un procedimento, provvedendo così all’archiviazione, in via amministrativa, della segnalazione.

Questa Commissione ritiene quindi che sussista un fatto denunciato solamente nel momento in cui tale fatto viene giudicato disciplinarmente rilevante mediante la formale apertura, classificazione e numerazione del relativo procedimento, così come nel procedimento penale avviene l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Da ciò discende che il termine previsto dall’Art. 32, XI comma, CGS per effettuare le indagini decorra dal fatto denunciato e quindi dall’apertura del procedimento disciplinare.

Considerato che, nel caso di specie, il procedimento disciplinare nei confronti dei deferiti si è aperto nella stagione sportiva 2008-2009 e rubricato al seguente numero 38 2008-2009 ind.029 2008-2009 e che le indagini si sono concluse, sempre nella stagione 2008-2009, la Procura Federale ha rispettato i termini previsti dall’art.32, XI comma del CGS.

Pertanto, l’eccezione di improcedibilità sollevata dai deferiti ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio deve essere respinta.

Le risultanze probatorie agli atti del presente giudizio confermano la responsabilità dei deferiti per i fatti loro contestati dalla Procura Federale nell'atto di deferimento.

E precisamente, il signor Massimiliano ABATE ha organizzato, nel mese di febbraio/marzo del 2008 e, comunque, in corso di campionato, una riunione presso la sede della Società SAGNINO, evidentemente con il consenso di questa, al fine di prospettare ai genitori dei giovani calciatori il trasferimento dei propri figli presso tale società.

Al suddetto incontro hanno partecipato anche i signori Albino ROSSI e Mauro BIANCHI, dirigenti della società SAGNINO.

In particolare, dagli atti del presente giudizio emerge che vi sia stato un comportamento attivo dei dirigenti della società Sagnino, al reclutamento di giovani calciatori tesserati con la società Maslianico, attuato dal sig. Abate, tesserato quale dirigente fino al 30.06.2008 per la società Maslianico, ma esonerato il 26.03.2008. Tale reclutamento è stato effettuato con la fattiva collaborazione del sig. BIANCHI, dirigente della Sagnino e del sig. Albino ROSSI, dirigente responsabile dell'attività di base del Comitato Provinciale di Como, coinvolto nella riunione "programmatica" insieme ai genitori dei ragazzi.

A fronte di tale comportamento, i giovani tesserati, all'epoca dei fatti, per la AC Maslianico, non sono più tesserati per quest'ultima, ma per la società Sagnino, ad eccezione di tre, Andrea Balzarotti, Lorenzo Sorce e Glauco Nosedà.

La società Maslianico, pur denunciando i fatti, tesserò come dirigenti il sig. Abate e il sig. Hangartner (già impegnato nell'Albatese) e impiegò quest'ultimi come allenatori della squadra del Maslianico.

I calciatori Abdelmalek MANAI, Edoardo MARCHI, Riccardo SOMADOSSI, Luca TAFURI, Daniele Maria SORCE, Kevin GOLINO, Glauco NOSEDA, Dean Michele LATERZA, Alessandro ZAMPATTAI, Alessio BERNARDO, Andrea BALZAROTTI hanno abbandonato il terreno di allenamento – probabilmente in segno di solidarietà verso l'allenatore, ed hanno poi disertato gli allenamenti successivi nonché – pur se convocati – l'incontro di campionato del giorno 19.04.2008 contro il MENAGGIO.

Il signor ABATE ha diretto – ed i giovani calciatori hanno sostenuto – regolari sedute di allenamento, presso gli impianti di proprietà del comune di COMO, me gestiti dalla Società SAGNINO.

La società MASLIANICO ha usufruito delle prestazioni del tecnico signor HANGARTNER, tesserato presso altra società (ALBATESE in persona del dirigente signor Ferruccio DELLA VALLE) ed – asseritamente – previo accordo con la stessa.

I comportamenti, tenuti dai deferiti e provati nel corso del presente giudizio dalla Procura Federale, costituiscono palese violazione dell'art.1, comma 1, CGS anche in relazione all'art.10, comma 1°, del CGS, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva delle società MASLIANICO ASD e AC SAGNINO, ai sensi dell'art.4,

commi 1 e 2, del CGS e con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti da ciascuno di questi.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

rigetta l'eccezione di improcedibilità sollevata dai deferiti ABATE Massimiliano, ROSSI Albino, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, ZAMPATTI Alessandro e BERNARDO Alessio e

DICHIARA

la responsabilità dei signori ABATE Massimiliano, D'ANGELO Niki, HANGARTNER Alfredo, MANAI Abdelmalek, MARCHI Edoardo, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, LATERZA Dean Michele, ZAMPATTI Alessandro, BERNARDO Alessio, NOSEDA Glauco, BALZAROTTI Andrea, SORCE Lorenzo, SINIGAGLIA Flavio, ROSSI Albino, per violazione dell'art.1, comma 1, del CGS, nonché delle società AC MASLIANICO ASD e AC SAGNINO per la violazione dell'Art.4, commi 1 e 2 del CGS.

COMMINA

- ✚ ad ABATE Massimiliano inibizione sino al 31 gennaio 2010;
- ✚ a D'ANGELO Niki inibizione sino al 20 Settembre 2009;
- ✚ a HANGARTNER Alfredo inibizione sino al 20 Novembre 2009;
- ✚ a MANAI Abdelmalek, MARCHI Edoardo, SOMADOSSI Riccardo, TAFURI Luca, SORCE Daniele Maria, GOLINO Kevin, LATERZA Dean Michele, ZAMPATTI Alessandro, BERNARDO Alessio, NOSEDA Glauco, BALZAROTTI Andrea e SORCE Lorenzo squalifica sino al 20 Ottobre 2009;
- ✚ a SINIGAGLIA Flavio inibizione sino al 20 Novembre 2009;
- ✚ a ROSSI Albino inibizione sino al 25 Giugno 2011;
- ✚ AC MASLIANICO ASD ammenda di Euro 600,00;
- ✚ AC SAGNINO ammenda di Euro 1.000,00.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.

GIUSTIZIA ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Bernasconi Filippo, ha deliberato nella seduta del 03 GIUGNO 2009, i seguenti provvedimenti:

(Nessuna Comunicazione)

GIUSTIZIA ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Bernasconi Filippo, ha deliberato nella seduta del 03 GIUGNO 2009, i seguenti provvedimenti:

5.7 - GIUSTIZIA FINALI ALLIEVI PROVINCIALI

GARE DEL 31/05/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

FRANCHI MATTEO

(GIOVANILE CANZESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CASANOVA ALESSANDRO

(GIOVANILE CANZESE)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a termine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

DI DIO EDOARDO

(GIOVANILE CANZESE)

I AMMONIZIONE

FRANCHI MATTEO

(GIOVANILE CANZESE)

ADDUCI VINCENZO

(LENTATESE)

LAZAR SORIN MARIAN

(LENTATESE)

5.8 - GIUSTIZIA FINALI GIOVANISSIMI PROVINCIALI

GARE DEL 02/06/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

VIGANO FABRIZIO

(CARUGO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

AZZARELLO NICOLO

(SAGNINO A.S.D.)

EUSEBIO LUCA

(SAGNINO A.S.D.)

GIUSTIZIA TORNEI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Bernasconi Filippo, ha deliberato nella seduta del 03 GIUGNO 2009, i seguenti provvedimenti:

5.9 - GIUSTIZIA TORNEO "ARDITA COMO 2009" - CATEGORIA JUNIORES

GARE DEL 28/05/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 22/ 6/2009

BONACCORSO ANTONY

(ATLETICO BIZZARONE)

Per comportamento ripetutamente offensivo nei confronti dell'arbitro.

5.10 - GIUSTIZIA TORNEO "1° TORNEO DI CALCIO MAGGIO TAVERNOLESE" – CATEGORIA GIOVANISSIMI

GARE DEL 27/05/2009

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 15/ 6/2009

MANDUCA FRANCESCO

(GS LIPOMO)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

5.11 - GIUSTIZIA TORNEO “23° INDUSTRIA ARTIGIANATO E COMMERCIO FINESE” – CATEGORIA ESORDIENTI

GARE DEL 30/05/2009

A CARICO ASSISTENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/06/2009

GIGLIOTTI SALVATORE (FULGOR APPIANO)

Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro.

IL SEGRETARIO

Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE

Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 05 GIUGNO 2009

